

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Alberto Piccinini Avv. Giorgio Sacco Avv. Massimo Vaggi Avv. Antonella Gavaudan
Avv. Francesca Ferretti Avv. Giovanna Buttazzo Avv. Bruno Laudi Avv. Antonio Mumolo
Avv. Guido Reni Avv. Rosa Tarantini Avv. Stefania Mangione Avv. Sara Passante
Tel. 051 - 22.01.71 - 23.80.71 Fax 051- 22.01.79 Via S. Felice, 6 - 40122 BOLOGNA
P. IVA 03002960379 – PEC: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso in Appello

Proposto da **DI CAMILLO Catia**, nata il 20.9.1968 in Svizzera (CH) e residente a Sasso Marconi (BO), via Altopiano 90/2 (C.F. DCMCTA68P60Z133H), rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giorgio Sacco (C.F. SCCGRG51R24A271G) e dall'Avv. Francesca Stangherlin (C.F. STNFNC71H45F443Z), entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via San Felice n. 6, come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Dirigente legale rappresentate in carica, entrambi rappresentati e difesi dalla dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in servizio presso l'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, sito in Bologna, via de Castagnoli 1;

per l'annullamento e la riforma

della sentenza n. 106/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, Dott. Palladino, depositata in data 14.6.2016 e non notificata (doc.1).

*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso RG 2312/2015, depositato in data 30.7.2015, la signora Di Camillo contestava il deprezzamento dalla Graduatorie ad esaurimento (cd GAE) relative alla scuola secondaria di secondo grado.

In particolare la ricorrente faceva presente:

- di essere docente abilitata per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, classe A049 (e a cascata nella classi A038, A047 e A048) inserita nel biennio 2007/2009 con punti 41 (rispetto alla classe di concorso A049) e con punti 17 in tutte le altre classi di concorso nella graduatoria provinciale definitiva della scuola secondaria di secondo

grado di Chieti, trasformata dalla legge 296/2006 (art. 1, comma 605, lett. c) in graduatoria ad esaurimento (doc. 1 fascicolo di primo grado).

- di essere stata cancellata da detta graduatoria nel 2009 per mancato aggiornamento della stessa alla scadenza prevista, senza alcuna comunicazione del relativo provvedimento.
- di aver presentato tempestivamente, in occasione del previsto aggiornamento /permanenza/trasferimento della graduatoria per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, domanda¹ di reinserimento in graduatoria all'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale IX – Bologna chiedendo di esservi reinserita, ma la sua richiesta è stata respinta con la motivazione secondo cui il DM 235/2014 prevede la sola possibilità di inoltro della domanda per via telematica (doc. 2 fascicolo di primo grado).
- che detta motivazione non trovava però giustificazione alcuna poiché, come evidenziato nella nota sub 1, il sistema non consentiva la presentazione della domanda telematica ai docenti depennati e quindi non presenti nelle graduatorie, con la conseguenza che la sanzione consistente nella non considerazione delle domande presentate in forma cartacea, potrebbe applicarsi, a tutto concedere, solo ai docenti già collocati in dette graduatorie, non a quelli al momento non presenti in quanto ingiustamente depennati, nei cui confronti non può invece trovare applicazione, trattandosi di situazione giuridicamente e sostanzialmente diversa e non contemplata;
- che la reiezione della domanda si fondava invece, con ogni probabilità, sulla seguente reale motivazione, resa in altri casi analoghi, che riportiamo: *A norma dell'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il suddetto aggiornamento. La mancata presentazione della domanda dell'interessata entro i termini previsti ha comportato la cancellazione definitiva dalla graduatoria e pertanto la richiesta di reinserimento avanzata dalla docente **non può essere accolta.***

Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:

“previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, del D.M. 1.4.2014 n. 235 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso, in particolare del provvedimento di depennamento, mai comunicato:

¹ La domanda veniva presentata in forma cartacea non potendo essere presentata telematicamente in quanto detta procedura era consentita dal sistema solo ai docenti già presenti nella graduatoria e non a quelli depennati dalla stessa.

- **accertare** il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe A049, della provincia di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 41) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa;
- **condannare** il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a reinserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe A049, della la provincia di Bologna per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 41) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa;
- **condannare** le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, individualmente od in solido, al pagamento delle spese legali, comprese IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, tutti rappresentati e difesi dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendente del Ministero convenuto in servizio presso l'Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, chiedendo il rigetto della domanda presentata dalla signora Di Camillo in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con istanza depositata in data 20.10.2015 la ricorrente chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio mediante notifica del ricorso ai potenziali controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata.

A seguito di autorizzazione del Giudice di primo grado con ordinanza del 24.11.2015 e nei termini da questa stabiliti, si procedeva alla pubblicazione del ricorso sul sito del MIUR (attestazione dell'1.12.2015) (doc. 2).

All'udienza del 12.2.2016 il giudice rigettava il ricorso proposto dalla signora Di Camillo, compensando tra le parti le spese di lite.

Si appella la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento abbia precluso la possibilità di reinserimento dei docenti dalle stesse depennati. “(...) *Questo giudicante aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che l’art. 1 della legge n. 296/2006, operando la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, abbia precluso la possibilità di reinserimento, limitandola a fattispecie eccezionali*”.

La stessa appare errata per i seguenti motivi in diritto.

MOTIVI DI APPELLO

Violazione ed erronea applicazione e interpretazione della normativa in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in particolare dell’art. 1 comma 1 bis del dl 97/2004 convertito con l. 143/2004 e dell’art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

L’impugnata sentenza del Tribunale di Bologna, nella soluzione del caso di specie, ha ritenuto di non poter consentire il reinserimento della ricorrente all’interno delle graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo GAE), in quanto precluso dall’art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che, trasformando le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha implicitamente abrogato il disposto dell’art. 1 comma 1 bis del dl 97/2004.

Ad avviso della scrivente difesa tale soluzione non può essere condivisa.

Partendo proprio dal dettato normativo dell’ultima disposizione richiamata, questa recita: *“Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.”*

Il dato letterale appare assolutamente chiaro e preciso: il docente che non presenta la domanda, e che per questo viene cancellato dalla graduatoria, può entro il termine fissato per l’aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento chiedere il reinserimento, come ha fatto l’odierna parte appellante, con attribuzione del punteggio pregresso già riconosciuto prima della sua cancellazione.

Così come statuito anche dalla giurisprudenza *“il tenore letterale della norma, ad avviso del*

Tribunale, non lascia adito a dubbi nel senso che, laddove non presentata la domanda ed ottenuta in tal modo la cancellazione dalla graduatoria, il docente può, entro il termine fissato per l'aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento, chiedere il reinserimento, con attribuzione del punteggio pregresso. Altro significato non può essere riconosciuto alla disciplina così delineata: in particolare, da essa non solo non è possibile argomentare in alcun modo che la cancellazione per mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si evince esattamente il contrario: ossia che la cancellazione non è mai definitiva” (in questo senso, ex multis, Trib. Napoli 7.3.2014).

Con l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2007, “*al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente*”, il legislatore ha previsto che “*con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria*”.

Contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la normativa da ultimo citata ha avuto il fine di impedire nuovi ingressi in graduatoria di docenti in precedenza non iscritti, introducendo un termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie stesse.

Non ha invece precluso in alcun modo i successivi aggiornamenti delle graduatorie preesistenti rispetto ai docenti che, come la ricorrente, vi risultavano già iscritti, né ha previsto una ipotesi di definitiva esclusione dalle graduatorie di detti docenti quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza per uno dei periodi di aggiornamento.

La fattispecie concreta, pertanto, non configura un nuovo inserimento di un docente in precedenza non iscritto, ma solo un aggiornamento nell'ambito di iscrizioni già presenti.

Inoltre, non può correttamente sostenersi che la norma abbia abrogato il chiaro disposto

dell'art. 1 comma 1bis del dl 97/2004, né esplicitamente, mancando qualsiasi disposizione in tal senso, né implicitamente.

Come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, infatti, *“la trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, operata dal comma 605 dell'art. 1 della legge 296/2006, trova spiegazione logico giuridica nella “cristallizzazione” e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione. Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti ad esaurimento, non implica tuttavia ex se - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - la totale immobilità e/o cristallizzazione di queste ultime, atteso che i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque, nello specifico, soltanto il divieto di “nuovi inserimenti”.*

Di contro, la possibilità di “reinserimento” è espressamente prevista appunto dall'art. 1 comma 1 bis del dl 97/2004, convertito in l. n. 143/2004, e ciò coerentemente con la già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all'esaurimento delle graduatorie, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione.

Né l'art. 1 comma 1 bis del dl 97/2004 può ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 1 comma 605 lettera c) l. 296/2006, stante il noto principio secondo cui “l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della “ratio legis” della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata” (Cass. 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2502).

Nella fattispecie, a parere della Corte, non è riscontrabile alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie (art. 1 comma 605 legge n. 296/2006) e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento (art. 1 comma 1bis, ultimo periodo, dl 97/2004, convertito in l. 143/2004).

Quest'ultima disposizione, infatti, non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria,

limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento ed a precisare che tale cancellazione non è definitiva (valendo, infatti, soltanto “per gli anni successivi”, ovvero per quelli di originaria validità della graduatoria), essendo consentito il reinserimento nelle graduatorie successive. Né a conclusione diversa può giungersi valorizzando il disposto di cui all’art. 9 comma 20 del dl 70/2011, conv. in l. 116/2011 (e dunque posteriore alla l. 296/2006), che ha sostituito il primo periodo dell’art. 1 comma 4 del dl 97/2004 prevedendo che “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento (...), è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza...”. Tale disposizione, infatti, nel fare espresso riferimento ai soli “nuovi inserimenti”, appare inidonea a prevalere sul disposto di cui art. 1 comma 1bis, ultimo periodo del dl 97/2004 (tuttora in vigore in quanto mai abrogato), che fa riferimento ai “reinserimenti”.

Del resto, il carattere ad esaurimento delle graduatorie (...) non ha impedito al legislatore di consentire l’inserimento in graduatoria, in via di eccezione, per ulteriori categorie di persone (...). Il principio del carattere “ad esaurimento” delle graduatorie ha dunque concretamente subito diverse deroghe, per cui tra queste ultime ben può essere collocata anche la previsione - anch’essa legislativamente stabilita - della possibilità di reinserimento degli iscritti cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio.

La disposizione di cui all’art. 1 co. 1-bis dl n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale - per quanto riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie. Ne consegue che, se legittimamente è stata disposta la cancellazione della appellata dalle graduatorie per il triennio 2011/2014 (...) tale omissione non pregiudica il suo diritto ad ottenere - a seguito della domanda a tal fine presentata - il reinserimento nelle graduatorie successive (...)” (in questo senso Corte di Appello dell’Aquila sentenza n. 90/2016, nonché Corte di Appello di Lecce 9.4.2014).

Nello stesso senso, tra le numerose pronunce, si richiamano: Tribunale di Napoli sentenza 8.7.2015; Tribunale di Reggio Emilia sentenza 24.2.2015; Tribunale di Caltagirone ordinanza 20.4.2016; Tribunale di Cosenza sentenza 20.2.2015; Tribunale di Ferrara sentenza n. 73 del 24.3.2016; Tribunale di Lecce ordinanza 19.11.2015; Tribunale di Milano sentenza

24.3.2015; Tribunale di Bologna sentenza n. 318/2016 dell'11.5.2016; sentenza n. 690/2015 del 4.8.2015; sentenza n. 668/2015 del 28.7.2015; sentenza n. 643/2015 del 3.7.2015; sentenza 24.12.2015; sentenza 13.7.2015; sentenza 31.7.2015; Tribunale di Frosinone ordinanza 24.7.2014).

Il diritto della odierna parte appellante ad essere reinserita nelle GAE non può essere escluso neanche richiamando l'ultimo decreto ministeriale di regolamentazione delle procedure di aggiornamento, il dm 235/2014, il quale, analogamente ai precedenti dm 42/2009 e 44/2011, pur richiamando l'art. 1 comma 1 bis sopra citato, ha stabilito, in senso del tutto difforme dalla norma di legge di rango sovraordinato, che *“La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*.

Infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto di dover confermare la sentenza del TAR del Lazio di annullamento del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie n. 42/2009, così statuendo: *“il comma 1-bis del dl n. 97 del 2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero (...) pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di “reinserimento nella graduatoria “ con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione (...). Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, atteso che (...) è con tale provvedimento legislativo

che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4, e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241/90, il Dm 42 del 2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nella graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima” (Consiglio di Stato n. 3659/2014).

Tale orientamento è stato confermato anche rispetto all'ultimo decreto ministeriale di aggiornamento. Con la sentenza n. 7971/2015, infatti, il TAR Lazio ha annullato il DM 235/2014 “nella parte in cui all'art. 1, comma1 lett. b) ha stabilito che “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie”.

Trattandosi di norme di rango secondario, come tali esse appaio inidonee a prevalere su disposizioni di rango primario (ex multis Tribunale Reggio Calabria sentenza n. 64/2016; Tribunale di Caltagirone ordinanza 20.4.2016; Corte di Appello l'Aquila sentenza n. 90/2016).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, pertanto, è illegittimo in quanto contrario ai principi di correttezza e buon andamento nell'agire amministrativo di cui all'art. 97 Cost. poter cancellare in maniera definitiva dalle graduatorie un docente solo per la mancata presentazione di una domanda di aggiornamento, precludendo così di fatto l'accesso al lavoro. Tale cancellazione definitiva potrà quindi derivare solo da una manifestazione di volontà cosciente, consapevole ed espressa da parte del soggetto interessato, tenuto conto altresì della valenza costituzionale delle posizioni giuridiche soggettive rilevanti nel caso di specie ed in particolare dell'affidamento dello stesso sulla correttezza ed imparzialità del comportamento amministrativo e della necessità di comunicare un provvedimento che incide così

pesantemente sulle sue aspettative lavorative.

*

Alla luce di quanto esposto, il depennamento dalle graduatorie della signora Di Camillo nonché il rigetto della domanda di reinserimento devono essere dichiarati illegittimi, con conseguente diritto della parte appellante ad essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Bologna e condanna dell'amministrazione scolastica a disporre in tal senso.

La sentenza di primo grado, pertanto, deve essere riformata.

Tutto ciò premesso

i sottoscritti difensori, nell'interesse della parte ricorrente in appello, chiedono che nei confronti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, siano accolte le seguenti

conclusioni

voglia la Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o riforma della sentenza n. 106/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 447 c.p.c., nonché previa disapplicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, del D.M. 1.4.2014 n. 235 e di ogni altro atto, disposizione o provvedimento amministrativo presupposto conseguente od altrimenti connesso, in particolare del provvedimento di depennamento, mai comunicato:

- **accertare** il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe A049, della provincia di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 41) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa;
- **condannare** il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a reinserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe A049, della la provincia di Bologna per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, con attribuzione del punteggio in possesso al momento della cancellazione (punti 41) e del punteggio eventualmente maturato successivamente alla cancellazione stessa.

- **condannare** le amministrazioni scolastiche convenute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, individualmente od in solido, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

*

Si dichiara che trattasi di controversia in materia di pubblico impiego il cui valore è indeterminato. Si procede pertanto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 388,50.

*

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it; francescastangherlin@ordineavvocatibopec.it; o al seguente numero fax. 051/220179.

*

Si producono:

1. sentenza Tribunale di Bologna n. 106/2016 depositata in data 14.6.2016;
2. notifica per pubblici proclami;
3. fascicolo di primo grado (duplicato).

Bologna 14.11.2016

Avv. Giorgio Sacco

Avv. Francesca Stangherlin